

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO SANITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA – IGIENE
PUBBLICA

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n° 517;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n° 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 109 come modificato ed integrato dal DL.vo 3 maggio 2000 n° 130;
- VISTO il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n° 124 Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997 n° 449 e successivi decreti di attuazione;
- VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2001 n° 242 "Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999 n° 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 3 del DL.vo 31 marzo 1998 n° 109, come modificato dal D.L.vo 3 maggio 2000 n° 130;
- VISTA la Legge 405/'01 e specificatamente l'art. 7 – Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione;
- VISTO il Decreto Assessoriale n° 2494 del 12/01/'04 con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Regionale di Assistenza Primaria, ed in particolare l'art. 8 punti 2 e 3 dello stesso Accordo con il quale sono state disciplinate le modalità di esenzione dal ticket per patologia e totale;

VISTA la Legge Regionale 26 marzo 2002, n° 2, ed in particolare l'art. 9 come parzialmente modificato ed integrato dall'art. 7 della Legge Regionale 29 dicembre 2003, n° 21 "Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie";

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2004 n°9 ed in particolare l'art. 29 che, in sostituzione del già citato art. 7 della L.R. 21/03, introduce nel sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (farmaceutiche e specialistiche), l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente -ISEE, dando altresì mandato all'Assessore Regionale alla Sanità a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, determinandone il valore al di sotto del quale si applica il regime della esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, nonché fissare l'importo del ticket;

RITENUTO di dare attuazione all'art. 29 della citata legge regionale 9/04 determinando il valore ISEE nonché fissare l'importo del ticket;

DECRETA

- Art. 1 Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente -ISEE- è determinato in € 7.000,00.
- Art. 2 Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore al valore determinato all'art. 1, l'acquisizione dei farmaci concedibili resta a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- Art. 3 Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore determinato all'art. 1, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di €2,00.
- Art. 4 Per i soggetti affetti da patologie individuati da regolamenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) (malattie croniche ed invalidanti) e lett. b) (malattie rare) del D.L.vo n° 124/98, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di €0,50. Per i soggetti di cui al presente articolo, la prescrizione di farmaci è limitata a 3 pezzi massimo per ricetta e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni di terapia.
- Art. 5 Non è prevista alcuna partecipazione al costo per i farmaci, comprese le specialità medicinali, il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991 n° 349, aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato alla Sanità;
- Art.6 Per le pluriprescrizioni consentite dalla normativa vigente, la partecipazione al costo delle prestazioni per i soggetti di cui all'art. 3, è pari ad €4,00 per due o

più confezioni; ed è pari ad €0,50 per confezione, per i soggetti di cui all'art. 4 fino ad un massimo di €3,00.

- Art. 7 Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore al valore determinato all'art. 1, le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio restano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- Art. 8 Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore determinato all'art. 1, per le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio, va corrisposta una quota ticket per ricetta di €2,00, nonché una quota ticket fino ad €36,15.
- Art. 9 Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore determinato all'art. 1, qualora la ricetta contenga prestazioni il cui costo è superiore ad €36,15, oltre ai ticket di cui al punto che precede, va corrisposto un ulteriore pagamento pari al 10% della differenza tra la somma totale delle tariffe riferite alle prestazioni inserite in ricetta e la predetta quota di €36,15.
- Art. 10 L'art. 8 punto 2 dell'Accordo Regionale di Assistenza primaria reso esecutivo con il D.A. n° 2494 del 12/01/'04 , ai sensi del D.M. 329/99 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue: "Per le esenzioni per patologia sarà biffata la casella "A" sul ricettario regionale con il relativo codice identificativo della patologia (prime tre cifre) ed codice intero per le malattie rare.
- Art. 11 L'art. 8 punto 3 dell'Accordo Regionale di Assistenza Primaria reso esecutivo con il D.A. n° 2494 del 12/01/'04, è integrato come segue: Per le esenzioni totali per invalidità sarà biffata la casella "R" sul ricettario regionale; per i "Grandi invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia" sarà aggiunta nell'apposita casella la dicitura " Pensioni vitalizie".
- Art. 12 L'art. 8 punto 3 dell'Accordo Regionale di Assistenza Primaria reso esecutivo con il D.A. n° 2494 del 12/01/'04, è integrato come segue: Per le esenzioni relative ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore al valore determinato all'art. 1, sarà biffata la casella "R" sul ricettario regionale con l'aggiunta della dicitura "ISEE" nella casella.
- Art. 13 Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il 1° luglio 2004.

Palermo,

L'ASSESSORE
(Prof. Ettore Cittadini)